m_dg.DOG.09/02/2024.0034204.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Capo Dipartimento

Alla Federazione Confintesa – Funzione Pubblica

OGGETTO: Assenza per malattia da COVID – chiarimenti su trattenuta economica.
(Rif. Vs. prot. 156 del 20.12.2023 e prot. DOG. 0002630 del 4/01/2024)

Relativamente alla Vostra in oggetto si trasmette, condividendolo, il contributo pervenuto dalla Direzione Generale del personale e della formazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Gaetano Campo

m_dg.DOG.07/02/2024.0003492.ID

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio primo — Affari Generali

Al Sig. Capo del Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria,
del personale e dei servizi

Oggetto: Assenza per malattia da COVID - chiarimenti su trattenuta.

Con nota prot. 2630.E del 4 gennaio u.s., l'organizzazione sindacale Confintesa FP ha segnalato che in alcuni uffici giudiziari e in alcuni uffici dell'Amministrazione centrale, le assenze per malattia da Covid sarebbero soggette a decurtazione e, pertanto, chiede chiarimenti per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

Al riguardo si precisa che questa Direzione Generale, al fine di fornire indicazioni univoche a tutti gli Uffici Centrali e Periferici e conformi all'indirizzo espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica (nota prot. 162562.E del 01/07/2022), sul punto interpellato, ha provveduto a diramare, un'apposita circolare - prot. n. 164521.U del 5 luglio 2022 – nella quale si ribadisce che "*...per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l'assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero, come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto*".

Allo stato, sebbene lo scenario attuale sia connotato dal superamento della contingenza pandemica (dichiarata conclusa dall'Organizzazione mondiale della sanità in data 5 maggio 2023), si conferma che il quadro normativo di riferimento risulta essere ancora vigente, poiché la disposizione di cui all'art.87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n.27 non è stata, ad oggi, né abrogata né modificata.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariasabella Gandini

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG.07/02/2024.0003492.ID pag. 1 di 1